

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in forma centralizzata, suddivisa 114 lotti finalizzata alla stipula di convenzioni ed accordi quadro per la fornitura di CND C0 - dispositivi per radiologia vascolare interventistica (angiografia) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

DISCIPLINARE DI GARA

Redatto secondo lo schema di Bando-tipo approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16/09/2025



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

| | |
|---|----|
| PREMESSE | 4 |
| 1. PIATTAFORMA | 4 |
| 1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) | 4 |
| 1.2 DOTAZIONI TECNICHE | 5 |
| 1.3 IDENTIFICAZIONE | 6 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 7 |
| 2.1 DOCUMENTI DI GARA | 7 |
| 2.2 CHIARIMENTI | 7 |
| 2.3 COMUNICAZIONI | 8 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 8 |
| 3.1 DURATA | 9 |
| 3.2 REVISIONE PREZZI | 9 |
| 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE | 10 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 11 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 11 |
| 5.1 SELF CLEANING | 12 |
| 5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 13 |
| 5.2.1 Clausola di esclusione in attuazione del Regolamento di esecuzione UE 2025/1197 (rif. Regolamento UE 2022/1031) | 13 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 14 |
| 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 15 |
| 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 15 |
| 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 15 |
| 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 15 |
| 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 16 |
| 7. AVVALIMENTO | 16 |
| 8. SUBAPPALTO | 17 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 18 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 18 |
| 11. SOPRALLUOGO | 20 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 20 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 21 |
| 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA | 22 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 24 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 25 |
| 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 26 |
| 15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 | 28 |
| 15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE | 28 |

| | |
|--|----|
| 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 29 |
| 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 29 |
| 16. OFFERTA TECNICA | 32 |
| 16.1 CAMPIONATURA | 35 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA | 36 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 37 |
| 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 37 |
| 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA | 37 |
| 18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI | 38 |
| 18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA | 38 |
| 18.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI | 39 |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 39 |
| 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 40 |
| 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 40 |
| 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 40 |
| 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 42 |
| 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 42 |
| 24.1 MARGINE DI LIBERTÀ PRESCRITTIVA | 43 |
| 24.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE | 43 |
| 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 45 |
| 26. CODICE DI COMPORTAMENTO | 46 |
| 27. ACCESSO AGLI ATTI | 46 |
| 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 47 |
| 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 47 |

PREMESSE

Con Determina di Indizione del 31/03/2026, questa amministrazione ha deciso di affidare la fornitura di “*CND C0 - dispositivi per radiologia vascolare interventistica (angiografia)*”, occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali allegate al fascicolo di indizione.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD “Appalti Umbria e Rete Acquisti - AURA” accessibile all'indirizzo <https://aura.puntozero.srl.it/portalegare/index.php>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento della fornitura è la Regione Umbria *codice NUTS* ITI 2

Il Responsabile unico del progetto è la *Dott.ssa Carolina Cinesi* nominata con atto dell'Amministratore Unico del 19/11/2025.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è *Dott.ssa Carolina Cinesi* mentre per la parte esecutiva sarà nominato un Responsabile / DEC per ogni Azienda sanitaria destinataria della fornitura.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la stazione appaltante valuterà la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.puntozeroscarl.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettificherà il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procederà alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel link seguente <https://aura.puntozeroscarl.it/portalegare/index.php/manuali-oe> dove sarà possibile trovare i Manuali d'uso, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

- connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica support@aurapuntozero.zendesk.com ovvero contattare l'Help Desk al numero +390516967015. Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Quadro esigenziale e progetto di fattibilità tecnico-economico;
- b) Disciplinare di gara con i relativi allegati di seguito riportati:
 - Allegato 1 “Modello di domanda di partecipazione”;
 - Allegato 2 “Patto di integrità”
 - Allegato 3 “Modello offerta tecnica ”
 - Allegato 4 “Modello offerta economica”
 - Allegato 5 “Giustificativi offerta economica”
 - Allegato 6 “Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per controlli-antimafia Mod. B”
 - Allegato 7 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni Mod. B1”
 - Allegato 8 - Schema di Accordo Quadro
 - Allegato 9 - Schema di Convenzione
 - Allegato 10 - Informativa Privacy
- c) Capitolato Tecnico
 - All. A - Tabella elenco lotti e fabbisogni
 - All. B - Criteri di valutazione
- d) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa di cui al link:

<https://aura.puntozeroscarl.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.puntozeroscarl.it alla sezione CRAS, sottosezione “Bandi e gare CRAS”, nonché sulla piattaforma telematica di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite lo spazio dedicato ‘Chiarimenti’, entro il termine indicato in Piattaforma alla voce “Termine richiesta quesiti”.

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si raccomanda di non inviare richieste contenenti più chiarimenti, ma di inviare una singola richiesta per ogni chiarimento al fine di agevolare la gestione e poter rispondere con maggiore celerità, considerando che non possono essere rilasciate risposte parziali.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito aziendale www.puntozeroscarl.it in corrispondenza della presente gara e sulla Piattaforma telematica. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da 114 lotti.

I lotti sono stati determinati sulla base dei fabbisogni espressi dalle AA.SS e individuati in modo funzionale alle esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria destinatarie della fornitura. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è indicato nell'allegato A "Tabella elenco lotti e fabbisogni".

La presente procedura ha ad oggetto la mera fornitura di dispositivi medici. L'attività accessoria di formazione iniziale prevista in favore del personale sanitario, anche in modalità da remoto, è di carattere occasionale e non

determina costi significativi di manodopera, pertanto in relativi costi ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 non risultano applicabili e sono quantificati in € 0,00..

In ogni caso l'Operatore Economico deve applicare ai propri dipendenti il CCNL coerente con l'attività svolta, come richiesto dall'art. 11 del Codice, pur in assenza di manodopera rilevante ai fini del costo; il CCNL dovrà essere riportato anche nello schema di giustificativi per eventuale offerta anomala da anticipare al fine di snellire le relative procedure.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

L'importo complessivo è al netto di Iva. L'appalto è finanziato con *fondi delle* Aziende Sanitarie regionali.

3.1 DURATA

La fornitura avrà una durata di 48 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione o dell'Accordo Quadro (AQ) con PuntoZero.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo *dei beni* superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici:

Descrizione fornitura: dispositivi medici per radiologia vascolare interventistica

CPV: 33190000-8 dispositivi medici vari

Tabella di riferimento: D1

Indice sintetico da utilizzare: PPI - prezzi alla produzione dell'industria

Codice ATECO associato: [325] - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Frequenza del monitoraggio: annuale

A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, da intendersi quali i 12 mesi dalla data di stipula del contratto, il prezzo (di seguito "Prezzo oggetto di Rilevazione") sarà oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, in base agli indici di cui alla suddetta tabella.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di

referimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: In casi eccezionali, il contratto esecutivo in corso d'esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/23, sarà possibile avviare una procedura di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di buona fede.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: in caso di inadempimento contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla sostituzione dell'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente durante la fase di esecuzione del contratto.

PuntoZero si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente/modificare il contratto in corso di esecuzione nei casi di rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione/cessione di ramo di azienda, incorporazioni, mutamento di ragione sociale. In particolare, sarà stipulato il contratto esecutivo con l'operatore economico risultante dalle predette operazioni societarie purché soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, abbia i requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice appalti e purché il subentro non implichi altre modifiche sostanziali al contratto stesso e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di un quinto dell'importo contrattuale, è pari ad € 35.264.270,40 al netto di IVA.:

| | |
|--|-----------------|
| Importo complessivo | € 29.386.892,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 5.877.378,40 |
| Valore globale stimato dell'appalto | € 35.264.270,40 |

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa “*singolo lotto*” in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima *lotto*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il

FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

5.2.1 Clausola di esclusione in attuazione del Regolamento di esecuzione UE 2025/1197 (rif. Regolamento UE 2022/1031)

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione UE 2025/1197 della Commissione UE, a decorrere dal 30 giugno 2025 è in vigore una misura nell'ambito dello Strumento per gli appalti internazionali (International Procurement Instrument – IPI), che prevede l'esclusione automatica dalle procedure di appalto di cui all'art. 6, paragrafo 6, lettera b) del Regolamento (UE) 2022/1031, delle offerte presentate da operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese.

La misura si applica a tutte le procedure di appalto pubblico aventi ad oggetto la fornitura di dispositivi medici rientranti nei codici CPV da 33100000-1 a 33199000-1, qualora l'importo stimato sia pari o superiore a 5.000.000 euro al netto dell'IVA riferito al singolo lotto (tale orientamento è coerente con il principio generale stabilito nelle direttive UE in materia di appalti, in particolare nella Direttiva 2014/24/UE, il cui Articolo 5 e la relativa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea).

Conseguentemente, **saranno escluse dalla presente procedura** le offerte presentate da operatori economici (singoli o raggruppati) aventi origine nella Repubblica Popolare Cinese, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1031, al sussistere delle condizioni di cui all'art. 1 e art. 2 del Regolamento di esecuzione citato. A tal fine ogni Operatore Economico è tenuto ad inserire nella sezione “ Giustificativi

Offerta economica” la % di dispositivi medici forniti originari della Cina precisando la relativa percentuale in valore economici (euro) sul valore totale del contratto, coerentemente al considerando par. 2.2, n. 36, del Regolamento di esecuzione citato.

Resta fermo che l’aggiudicatario è tenuto a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto delle condizioni dichiarate in sede di offerta con riferimento all’origine dei dispositivi forniti, restando espressamente stabilito che la quota dei dispositivi medici di origine cinese non potrà in alcun caso superare il limite del 50% del valore complessivo delle forniture effettivamente eseguite.

Non sono ammesse modifiche della catena di approvvigionamento che comportino l’aggiramento della presente misura, ivi incluse operazioni di triangolazione commerciale, rietichettatura o altre pratiche idonee a dissimulare l’origine effettiva dei prodotti; ogni variazione rilevante della filiera dovrà essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

L’aggiudicatario è altresì tenuto a garantire la tracciabilità dell’origine dei dispositivi forniti e a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, idonea documentazione comprovante quanto dichiarato, collaborando alle attività di verifica anche in corso di esecuzione del contratto.

Le obbligazioni derivanti dalla presente clausola costituiscono obbligazioni essenziali del contratto; il mancato rispetto delle stesse costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l’applicazione delle penali previste, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere all’escussione, anche parziale, della garanzia definitiva e alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta ferma la possibilità, in casi eccezionali debitamente motivati, quali l’assenza di alternative tecnicamente equivalenti sul mercato, di autorizzare deroghe alla presente disciplina, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela dell’interesse pubblico.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel presente disciplinare.

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non è richiesta ai fini della partecipazione alla gara.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non è richiesta ai fini della partecipazione alla gara.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione o, in caso di avvalimento premiale, all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa ottenuta con firma digitale.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale come specificato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo del lotto di partecipazione, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto:

IBAN: IT89L0200805364000101536638 Unicredit S.p.A. intestato a PuntoZero S.c.a rl., sede legale via G.B. Pontani n. 39 Perugia.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La **fideiussione** deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... [indicare] giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni
- i. UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale;
 - ii. UNI CEI EN ISO 13485: 2016 - Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari.
 - iii. UNI/PdR 125:2022 - Misure per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo
- Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è necessario.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto importo a base d'asta che tiene conto delle soglie ex art. 14 del Codice,

secondo la seguente tabella:

| Importo stimato appalto/ concessione | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Inferiore a € 40.000 | Esente | Esente |
| Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 | € 35,00 | Esente |
| Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 | € 250,00 | € 18,00 |
| Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 | € 250,00 | € 33,00 |
| Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 | € 410,00 | € 77,00 |
| Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 | € 410,00 | € 90,00 |
| Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.0000 | € 660,00 | € 165,00 |
| Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 880,00 | € 220,00 |
| Uguale o maggiore a € 20.000.000 | € 880,00 | € 560,00 |

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre il giorno e le ore riportate a sistema** a pena di irricevibilità..

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 megabyte per singolo file o cartella compressa.

I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche e le regole di utilizzo della PAD riportate al paragrafo 1 e nel Manuale di cui al fascicolo di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta tecnica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – **Offerta economica** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve la notifica della ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD e risultanti dal fascicolo di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; può essere consentita la produzione di materiale complementare all'offerta tecnica redatto in lingua inglese - senza bisogno di traduzione- ad eccezione dei documenti obbligatori che compongono la voce "offerta tecnica".

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta fino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, 70a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD AURA per compilare o allegare la seguente documentazione secondo le istruzioni di cui al manuale d'uso (**non è necessario allegare il documento di identità**):

- 1) Domanda di partecipazione (All. 1);
- 2) DGUE (operatore economico – compilare direttamente il form su Aura);
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria, emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 7) procura (eventuale);
- 8) patto d'integrità (All. 2);
- 9) garanzia provvisoria (con firma digitale del fideiussore);
- 10) copia della ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- 11) dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per controlli-antimafia Modello B (All. 6);
- 12) dichiarazione sostitutiva di certificazione familiari conviventi maggiorenni Modello B1 (All. 7);

- 13) dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 (punto 15.2) (*eventuale*);
- 14) dichiarazione cumulativa di conformità all'originale riferita a tutte le copie (es. certificazioni) prodotte nella documentazione amministrativa-tecnica-economica.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato.

Si raccomanda che i documenti suddetti che compongono la documentazione amministrativa del concorrente DEVONO essere prodotti in .PDF (eccetto il documento di cui al punto 2) o altro formato equivalente non modificabile e NON DEVONO ESSERE SINGOLARMENTE FIRMATI DIGITALMENTE ad eccezione della polizza fideiussoria che deve essere firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, e inserita nell'apposita sezione della Piattaforma.

La firma digitale apposta sul file informatico compresso è da intendersi riferita a tutti i documenti in esso contenuti, ove tali documenti risultino inalterabili, coerenti tra loro e chiaramente riconducibili all'autore della firma, in conformità ai principi di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e alla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di sottoscrizione digitale unitaria.

Conseguentemente si richiede agli OO.EE. di voler predisporre oltre alla documentazione integrale (che sarà oggetto di esame da parte del RUP) anche **copia della documentazione amministrativa in versione già oscurata** dei dati personali e sensibili e **SENZA documenti personali** (C.I. codice fiscale passaporto....).

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, autorizza sin da ora la Stazione Appaltante a procedere alla ostensione integrale della documentazione amministrativa in caso di assenza di richieste di oscuramento e corrispondente documentazione oscurata a corredo.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma AURA, nella sezione denominata "Busta documentazione", una cartella .7z, .rar ovvero **.zip firmata digitalmente** che dovrà contenere la documentazione sopra elencata (da 1 a 18 eccetto quella facoltativa e opzionale).

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato (All. 1).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) *il contratto di avvalimento premiale.*

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
(o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
- e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità di cui al manuale per l'Operatore, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti (**non è necessario allegare il documento di identità**):

- a) **Schede tecniche** dei prodotti offerti, con indicazione del lotto di gara, che dovranno essere redatte in lingua italiana. Al fine di consentire una rapida individuazione dei documenti all'interno della cartella e non prolungare più del dovuto le operazioni di valutazione tecnica si raccomanda di rinominare il file della scheda tecnica che deve recare ALMENO la denominazione "scheda tecnica" e numero di lotto di riferimento (es. Lotto 1 - Scheda Tecnica - Nome Prodotto; non usare sigle numeriche del tipo "5800947216222.PDF" non idonee a identificare il documento e il relativo contenuto). Dalla Scheda tecnica deve risultare il possesso di tutti i requisiti minimi con tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare l'idoneità dei prodotti offerti.

Tutti i parametri tecnici individuati nel capitolato tecnico e **nell'Allegato A “Tabella elenco lotti e fabbisogni”**, intesi come caratteristiche minime dovranno rilevare dalla scheda tecnica di ciascun prodotto. In caso di prodotto ritenuto equivalente il concorrente dovrà rendere apposita dichiarazione da inserire nella Offerta tecnica (il nome del file dovrà precisare il contenuto ad es. “dichiarazione di equivalenza”).

Le schede tecniche dovranno contenere:

- marca/nome commerciale dei singoli dispositivi;
- codice prodotto; qualora il produttore sia diverso dalla Ditta che commercializza i prodotti offerti, dovrà essere allegato l'elenco dei relativi codici attribuiti dal produttore;
- **codice UDI;**
- codice del Repertorio dei Dispositivi Medici ove presente (RDM);
- codice Classificazione Nazionale Dispositivi ove presente (CND);
- destinazione d'uso;
- composizione e caratteristiche dei materiali;
- dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza);
- processo di sterilizzazione adottato, ove richiesto;
- eventuali avvertenze per l'uso, la limitazione d'uso e lo stoccaggio;
- tipo di confezionamento (confezionamento primario, confezionamento secondario, imballo, con l'indicazione del numero pezzi a confezione).

Si precisa che i codici prodotto e il nome commerciale devono corrispondere a quelli dichiarati in sede di offerta economica.

- b) **Modello offerta tecnica (Allegato 4)** che costituisce parte integrante della documentazione di gara e deve essere debitamente compilato per tutti i lotti per i quali l'Operatore Economico presenta offerta.

Il modello è predisposto allo scopo di facilitare le operazioni di presentazione e uniformare i dati richiesti, assicurando chiarezza e completezza delle informazioni fornite dagli Operatori Economici rendendo più agevole la consultazione documentale di offerta da parte della Commissione giudicatrice.

Tale impostazione risponde ai principi di semplificazione, trasparenza e parità di trattamento sanciti dal Codice dei contratti pubblici (artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023), nonché al principio del risultato (art. 1, comma 1) e alla massima partecipazione degli Operatori Economici.

Il Modello contiene le tabelle riepilogative delle caratteristiche sia minime che migliorative.

L'operatore economico deve indicare per ciascuna specifica richiesta del Capitolato Tecnico e per ciascun criterio qualità, il documento a cui far riferimento per la comprova, con l'indicazione puntuale del paragrafo e pagina. La compilazione dovrà avvenire secondo le esatte indicazioni contenute nel modello stesso e la mancata valorizzazione del criterio premiante/mancata

corrispondenza con la documentazione tecnica comporta attribuzione di punteggio pari a zero sulla relativa voce. Si chiede di fornire le certificazioni di prova dei requisiti ove richiesto, in copia conforme all'originale (sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura).

Quanto dichiarato nel modello di offerta tecnica deve trovare corrispondenza nella scheda tecnica o nella relazione tecnica, pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

- c) **Relazione Tecnico Descrittiva firmata digitalmente**, che dovrà contenere una descrizione tecnica di ciò che l'operatore economico concorrente intende offrire, ed in particolare, dovrà contenere una descrizione con riferimento ai criteri di valutazione di tipo Discrezionali e per gli altri criteri in cui è espressamente richiesto, del presente disciplinare e specificati **nell'Allegato 4 "Modello Offerta Tecnica"**. La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, su un file di testo formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando un carattere non inferiore a 10 punti e un'interlinea di 1,5 ed essere contenuta in massimo 4 facciate complessive.

- d) **Certificazione CE** – Documentazione di conformità

L'Operatore Economico deve allegare, per ciascun dispositivo offerto, la documentazione attestante la conformità alla normativa europea vigente in materia di dispositivi medici.

L'Operatore Economico deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che ciascun dispositivo offerto è conforme alla normativa europea vigente in materia di dispositivi medici. Resta fermo l'obbligo di produrre la documentazione tecnica attestante la conformità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in relazione alla tipologia di dispositivo e al relativo regime normativo applicabile.

La dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri.

- e) **Eventuali Altre Certificazioni.** L'operatore economico deve produrre e allegare le certificazioni possedute ai fini dell'attribuzione dei punteggi premianti relativi (es: UNI PDR 125:2022).

- f) In caso di avvalimento premiale, **contratto di avvalimento.**

- g) **Eventuale documentazione integrativa** costituita da dichiarazioni e/o ulteriore documentazione tecnica atta a comprovare il possesso dei requisiti tecnici minimi definiti nel Capitolato Tecnico, nonché degli elementi necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo. In tale documentazione si intende compresa l'eventuale **Dichiarazione dell'Operatore Economico relativa all'intenzione di fornire soluzioni aventi specifiche tecniche equivalenti** a quanto previsto dalla documentazione di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e relativo Allegato II.5, con le modalità previste dalla legge. La Stazione Appaltante si riserva, tuttavia, la facoltà — insindacabile e motivata — di valutare l'accettabilità e la

comprovazione della dichiarazione di equivalenza. Si chiede inoltre di inserire nella busta un **elenco riepilogativo** di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti.

Si chiede inoltre di inserire nella busta un elenco riepilogativo di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti.

In caso di discordanza tra la scheda tecnica e la relazione tecnico descrittiva **prevarrà quanto riportato nella scheda tecnica**.

La firma digitale dovrà essere apposta **sulla sola cartella** in formato .zip (busta tecnica), con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 15, e con la stessa si intendono firmati tutti i documenti componenti l'offerta tecnica, inseriti nella medesima cartella.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare **richiesta di oscuramento** di parte dell'offerta tecnica **allega**, oltre all'offerta in chiaro, **una versione della stessa con oscuramento** delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta (par. 15).

Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, autorizza sin da ora la Stazione Appaltante a procedere alla ostensione integrale della documentazione amministrativa in caso di assenza di richieste di oscuramento e corrispondente documentazione oscurata a corredo.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

16.1 CAMPIONATURA

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante, su eventuale richiesta della Commissione, si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di campioni unicamente ai concorrenti che avranno superato positivamente la verifica della documentazione amministrativa. Tale campionatura costituirà se richiesta, unitamente a tutta la documentazione tecnica richiesta, base di verifica per l'accertamento dell'idoneità del prodotto e per l'attribuzione del punteggio qualità nonché per il controllo di ogni eventuale fornitura che dovrà risultare perfettamente identica al campione depositato.

Si precisa sin da ora che il campione che verrà eventualmente richiesto per l'esame tecnico deve essere identico per caratteristiche tecniche, confezionamento ed etichettatura, senza difformità alcuna, al prodotto che, se aggiudicato, sarà oggetto di fornitura.

La valutazione dei campioni sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in apposita seduta. La Stazione Appaltante, nella richiesta dei campioni, terrà conto – per quanto possibile – delle esigenze logistiche degli

operatori economici, al fine di agevolare la corretta e puntuale consegna degli stessi.

Le campionature presentate devono corrispondere a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

Si ricorda che funzione della campionatura riconosciuta dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis CdS, III, 15 marzo 2021, n. 2243), non è un elemento costitutivo, ma dimostrativo dell'offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di dispositivi dimostrativi la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze delle Aziende sanitarie utilizzatrici. In altri termini, la campionatura, pur non costituendone una componente essenziale ed intrinseca, resta strettamente connessa all'offerta tecnica ed è funzionale alla sua migliore valutazione -anche tramite prove in vitro- sia degli elementi essenziali che qualitativi (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2021 n. 5135; id. 20 agosto 2020, n. 5149; Consiglio di Stato, Sez. III, 09/03/2022, n. 1699).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica, nella PAD secondo le modalità di cui al Manuale d'uso. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

1. il **“valore unitario offerto”** (denominazione assegnata dalla piattaforma) che **corrisponde all'offerta del concorrente sul valore quadriennale del lotto e non al prezzo del singolo dispositivo** (rif. colonna K della tabella “All' A Tabella elenco lotti e fabbisogni” al netto di rinnovi e quinto d'obbligo, al netto di IVA e/o altre imposte e contributo di legge) per ciascun lotto a cui si intende partecipare. Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali. Si precisa che il concorrente elabora tale valore autonomamente **moltiplicando le quantità quadriennali del lotto di offerta per il prezzo unitario offerto** IVA esclusa, del singolo dispositivo. Tale valore, a pena di esclusione, non potrà superare il valore a base d'asta indicato e sarà quello preso in considerazione dalla PAD per la definizione della graduatoria.
2. il file **“Modello offerta economica”**, sia in formato Excel (non firmato digitalmente) che PDF, (sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma). In caso di discordanza tra il valore complessivo offerto indicato nel suddetto documento e quello riportato sulla piattaforma AURA, **farà fede esclusivamente il valore indicato sulla Piattaforma, in quanto vincolante**. Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, autorizza sin da ora la Stazione Appaltante a procedere all'adeguamento del file “Modello offerta economica” in conformità al valore unitario offerto presentato nel PAD come da indicazioni del punto precedente.
3. allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato **“Giustificativi dell'offerta economica”**, in una cartella in formato elettronico .zip oppure .rar ovvero .7z oppure equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma AURA.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato B "Criteri preferenziali" al Capitolato Tecnico con la relativa ripartizione dei punteggi, alla quale si rimanda.

Nella colonna denominata "TIPOLOGIA DI CRITERIO", di cui all'allegato sopra richiamato, con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo sia inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 36.00 su 100, che si intenderà superata da 48.00 punti a salire.

Non viene effettuata alcuna riparametrazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi individuati, per lotto, nel file CRITERI PREFERENZIALI, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, per la determinazione del coefficiente C_{ai} variabile da zero a uno, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

| Giudizio | <i>Ottimo</i> | <i>Più che adeguato</i> | <i>Adeguato</i> | <i>Parzialmente adeguato</i> | <i>Scarsamente adeguato</i> | <i>Inadeguato</i> |
|---|---------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Coefficiente Cai assegnato | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |

A ciascuno degli elementi quantitativi, nel file CRITERI PREFERENZIALI, cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo riportato all’interno di ciascuna cella descrittiva del criterio di assegnazione punteggio in corrispondenza della colonna “CRITERI DI VALUTAZIONE” del file CRITERI PREFERENZIALI

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, come spiegato nella colonna “CRITERI DI VALUTAZIONE”, nel file CRITERI PREFERENZIALI.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DISCREZIONALI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., fino al n. massimo di 16 criteri e comunque per tutti quelli indicati nel documento CRITERI PREFERENZIALI

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,

calcolato tramite la selezione una delle formula di seguito indicata:

La formula quadratica:

$$C_i = (R_i / R_{max})^\alpha$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R_i = ribasso dell'offerta concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente tale per cui $0 < \alpha < 1$

$\alpha = 0,3$

18.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al punteggio economico (Pe):

$$PTOT = Pt + Pe$$

dove:

Pt = somma dei punti tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Al fine di favorire la compilazione in PAD dei punteggi e delle operazioni di apertura e chiusura dei plichi o delle eventuali anomalie delle offerte il Presidente può delegare al personale della Stazione appaltante l'esecuzione di singole operazioni, sotto la sua responsabilità.

Il RUP si può avvalere, a sua discrezione, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno __/__/2026 ore **10.00**

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP con almeno un supporto amministrativo che funge anche da testimone accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la

formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio qualitativo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il *RUP* con almeno un supporto amministrativo rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Le funzioni di Presidente, ai soli fini degli adempimenti nella piattaforma, possono essere delegate al *Rup* nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di un numero di offerte pari o superiore a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Sono considerate altresì anomale, in tutti gli altri casi, in cui, in base a elementi specifici, presentino caratteri tali da far dubitare dell'attendibilità e della serietà delle stesse nonché dell'effettiva possibilità del concorrente di eseguire correttamente il contratto alle condizioni proposte.

Per ciascun Lotto, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

In forza del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, a garanzia della celerità delle procedure, **il concorrente deve allegare, già in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.** Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, **inaffidabili**.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Per i lotti per i quali è prevista la stipula di una convenzione la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

In relazione invece ai lotti per i quali è prevista la stipula di un Accordo quadro, senza rilanci competitivi, questo sarà aggiudicato come segue:

- a) In caso di un solo classificato, la quota assegnata potrà raggiungere il 100% del valore massimo spendibile.
- b) In caso di due classificati, la distribuzione avverrà con quote fisse di seguito indicate, per un valore complessivo non superiore all'80% del valore massimo spendibile, mentre il residuo 20% resta disponibile come margine di libertà prescrittiva di cui al 24.1:
 - 50% al primo aggiudicatario;
 - 30% al secondo;

- c) Fino a 3 classificati: l'accesso all'AQ è garantito a tutti gli operatori economici e la distribuzione avverrà con le quote fisse di seguito indicate, per un valore complessivo non superiore al 70% del valore massimo spendibile, mentre il residuo 30% resta disponibile come margine di libertà prescrittiva di cui al 24.1:
- 40% al primo aggiudicatario;
 - 20% al secondo;
 - 10% al terzo.

In ogni caso, nel rispetto del valore massimo spendibile del lotto, sarà garantita a tutte le aziende sanitarie la possibilità di accedere all'Accordo Quadro anche in caso di fabbisogno indicato in indizione pari a zero, qualora per sopravvenute esigenze si renda necessario l'acquisto, previo consenso delle altre Aziende Sanitarie su istruttoria di PuntoZero. A tale scopo si precisa che le Amministrazioni beneficiarie dell'accordo quadro possono essere tutte le Aziende del SSR dell'Umbria.

24.1 MARGINE DI LIBERTÀ PRESCRITTIVA

In funzione dei fabbisogni effettivamente riscontrati in fase esecutiva da parte delle Aziende sanitarie, in ragione della necessità della tutela della salute pubblica, in funzione del numero di aggiudicatari di cui alle lettere a) b) c) precedenti, le Aziende Sanitarie dispongono di un margine % di libertà prescrittiva in base alle percentuali suindicate, a valere sul valore massimo spendibile del lotto.

Tale quota, liberamente assegnabile, è volta a garantire:

- ❖ le esigenze cliniche dei pazienti;
- ❖ la possibilità di assicurare la continuità terapeutica dei pazienti;
- ❖ la salvaguardia della libertà prescrittiva e clinica dei centri utilizzatori;
- ❖ il rispetto del principio di economicità; contingenze operative o logistiche.

L'utilizzo del margine deve essere motivato e tracciato, senza superare il valore massimo spendibile.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.2 ATTIVITÀ DI VERIFICA PRELIMINARE ALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto di convenzione da parte di PuntoZero è stipulato **non prima di 32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 75 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o

per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante di cui al Patto di integrità sottoscritto all'atto di partecipazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *e coerentemente al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 ove presente in PuntoZero.*

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD e comunicata agli interessati tramite apposito canale di comunicazione in essa presente.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite apposito canale di comunicazione in essa presente.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito, ove ammissibile, *dalla PAD.*

Nel caso in cui sia **richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi**, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

N.B. La disciplina dell'accesso agli atti in caso di inversione procedimentale è stata oggetto di una richiesta di parere al Consiglio di Stato. All'esito del rilascio del parere, si procederà ad integrare tempestivamente il presente paragrafo in conformità alle soluzioni giuridiche ritenute percorribili dal Supremo Consesso di giustizia amministrativa.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Perugia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, il trattamento della Privacy è oggetto di apposita informativa allegata al fascicolo di gara.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Carolina Cinesi